



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

AREA III: Manifestazioni sportive su aree pubbliche. Circolazione, chiusura strade.

VISTO il provvedimento della Regione Abruzzo – Direzione Generale – DRG n.. 191081/23 del 03.05.2023 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione "**106° GIRO D'ITALIA**" - Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti – 14° TAPPA SIERRE (CH) – CASSANO MAGNAGO (VA), organizzata dalla RCS Sport S.p.A., con sede a Milano (MI) in Via Rizzoli n. 8, **per il giorno 20 maggio 2023** con partenza da Sierre (Svizzera) alle ore 12,05 ed arrivo a Cassano Magnago (VA) alle 17,35 circa;

VISTO il programma della citata manifestazione, il percorso di gara nonché la cronotabella, costituenti parte integrante del presente provvedimento, che interesse tra l'altro, tratti di strada intercomunale ricadenti nel territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola, più in particolare nei comuni di Trasquera, Varzo, Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Pallanzeno, Piedimulera, Vogogna, Premosello Chiovenda, Mergozzo, Verbania, Baveno, Stresa e Belgirate;

ATTESO che, in ragione dell'importanza che la gara riveste a livello internazionale, l'Ente organizzatore ha richiesto la deroga alla temporanea sospensione della circolazione di veicoli estranei alla gara, persone e animali fino al passaggio dell'automezzo "**fine gara ciclistica**" **anche oltre i 15 minuti previsti dal punto 2.5 della circolare** n.300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tenuto conto che il pertinente specifico regolamento di gara prevede "fuori gara" quei concorrenti che siano arrivati oltre un tempo massimo, determinabile solo all'arrivo della tappa;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data 5 maggio 2023 presso questa Prefettura, riguardante anche lo svolgimento della citata competizione ciclistica;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del decreto legislativo 30.04.1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.01.2002 n.9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo tutto il percorso di gara interessato dalla manifestazione ciclistica sopra indicata;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

Il giorno **sabato 20 maggio 2023**, in occasione del transito nel territorio di questa provincia della 14° Tappa del 106° Giro d'Italia è **disposta** la sospensione temporanea della circolazione di veicoli estranei alla gara, persone ed animali con divieto di sosta e rimozione su entrambi i lati della carreggiata, secondo il percorso e gli orari illustrati nelle cronotabelle che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante, **a decorrere da due ore e trenta minuti prima del previsto passaggio della corsa, considerando la media piu' veloce riportata sulla citata cronotabella per ciascun territorio** fino al passaggio di fine corsa..

Di quanto sopra dovrà essere data adeguata pubblicità tramite gli Organi di stampa e mediante l'apposizione di idonea segnaletica nelle zone interessate e nelle località limitrofe da parte dell'Ente organizzatore, che dovrà rispettare le prescrizioni impartite dagli Enti interessati.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

a. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

b. è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

c. è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

A cura delle competenti Amministrazioni Comunali dovranno essere adottate tutte le necessarie misure cautelative per la sicurezza della circolazione stradale, predisponendo in particolare la deviazione del traffico mediante apposita segnaletica e, nel caso di manifestazioni che si snodano su strade urbane, emettendo un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

L'Ente organizzatore predisporrà un idoneo servizio ed una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

La Questura del Verbano Cusio Ossola è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, curando la predisposizione dei servizi di ordine pubblico a tal fine indispensabili.

Gli organi di Polizia, preposti alla vigilanza, predisporranno le necessarie misure al fine di assicurare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Verbania, 17 maggio 2023

Il Dirigente Reggente dell'Area III
IL VICEPREFETTO

de Martino


fidanza
